

## **TI\_GERICHTE 11.2012.33 vom 22. Juni 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-06-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2012.33](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2012.33)

FR: TI\_GERICHTE 11.2012.33 du 22 juin 2015

IT: TI\_GERICHTE 11.2012.33 del 22 giugno 2015

### **Regeste**

Divorzio: modifica di contributi alimentari provvisionali per moglie e figlio

### **Erwägungen**

#### **E. 000**

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato, già l'aumento complessivo di fr. 521.50 mensili postulato dall'appellante, capitalizzato per 20 anni (art. 92 cpv. 2 CPC), superando fr. 125 000.–. Tempestivo, l'appello principale è quindi ricevibile.

#### **E. 2**

Le osservazioni all'appello principale presentate da AO 1 il 30 aprile 2012 sono anch'esse tempestive, ciò che rende senza oggetto la richiesta intesa alla restituzione del termine da lui formulata (pag. 2 a metà). Non esiste per contro l'appello incidentale (“adesivo”) nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 2 CPC) applicabile ai provvedimenti cautelari, sia pure nelle cause di divorzio (art. 276 con rinvio agli art. 261 segg. CPC). Tale rimedio giuridico va pertanto dichiarato irricevibile.

#### **E. 3**

Alle osservazioni all'appello AO 1 acclude 18 nuovi documenti (o plichi di documenti), al “complemento” del 6 maggio 2012 altri due e chiuso lo scambio degli allegati ha prodotto quattro ulteriori documenti il 3 giugno 2013 e sette il 31 ottobre 2014. AP 1 ha prodotto da parte sua tre nuovi documenti l'11 aprile 2013 (trasmessi nuovamente il 16 aprile). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente adottati e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto, come si vedrà, i nuovi documenti esibiti dalle parti non sono di rilievo per il giudizio, che può essere emanato limitandosi a esaminare la situazione finanziaria di AO 1 dal 1° settembre 2009 al 31 luglio 2011 (consid. 7 segg.). Ciò posto, conviene procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.

#### **E. 4**

Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha rilevato che dal profilo formale l'istanza inoltrata da AP 1 il 3 settembre 2009 risultava carente di motivazione, ma che ad ogni modo la situazione delle parti non era mutata dopo il precedente decreto del 13 ottobre 2008, né per redditi né per fabbisogni minimi. Relativamente alla sentenza emanata da questa Camera il 9 giugno 2009, essa non imponeva a suo parere una modifica del decreto cautelare emesso il 13 ottobre 2008, avendone confermato il dispositivo. A mente del Pretore inoltre AP 1 non aveva neppure reso verosimile un aumento del reddito del marito,

mentre l'allegata diminuzione del fabbisogno minimo di lui, oltre a non essere comprovata, appariva parzialmente compensata dall'aumento del minimo esistenziale del diritto esecutivo da fr. 1100.– a fr. 1200.– mensili. Ne ha concluso, il Pretore, che nessuna nuova e rilevante circostanza giustificava un aumento dei contributi alimentari dovuti da AO 1 alla moglie e al figlio D\_\_\_\_\_, onde la conferma dei contributi di mantenimento decretati nel decreto cautelare del 13 ottobre 2008.

#### **E. 4.9**

acclusi alle osservazioni all'appello) e l'appellante non contesta che abbiano sostanzialmente confermato le risultanze della perizia. Del resto l'accertamento degli specialisti (nell'inc. OA.2004.127, pag. 28 punto 2 e pag. 29, 5° e 6° capoverso) corrisponde a quanto l'Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità prospetta nella citata bozza di decisione del 4 aprile 2012 (pag. 2 a metà). A un esame di verosimiglianza, quindi, il fatto che dal febbraio del 2008 AO 1 abbia ridotto il grado d'occupazione al 70% (I CCA, sentenza 11.2008.158 del

#### **E. 5**

Nell'appello AP 1 contesta che le circostanze non siano mutate dopo il 13 ottobre 2008. Essa ribadisce anzitutto che la sentenza pronunciata da questa Camera il 9 giugno 2009 dimostra come il Pretore abbia determinato erroneamente i contributi di mantenimento per minorenni facendo capo alla tabella correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo prevista nel caso di tre figli, mentre in concreto i due figli maggiorenni non andavano considerati. A parere dell'appellante la Camera ha confermato il decreto cautelare solo perché essa non aveva interposto appello, sicché rifiutando di tenerne conto nella decisione impugnata il Pretore ha privilegiato i figli maggiorenni a scapito di lei e del figlio minorenni. Dal giugno del 2009 – essa soggiunge – la situazione finanziaria di AO 1 è inoltre sostanzialmente cambiata. Il figlio M\_\_\_\_\_ ha infatti terminato la formazione di apprendista e da quel momento è cessato l'obbligo di mantenimento del padre, come confermava la precedente decisione di questa Camera. AP 1 ribadisce per finire che il marito non si è adeguato a quanto il Pretore ha decretato cautelatamente il 13 ottobre 2008, rifiutandosi di versare il dovuto.

#### **E. 6**

L'appellante chiede di accogliere la sua istanza cautelare del 3 settembre 2009, ovvero di aumentare dal 1° settembre 2009 i contributi alimentari previsti nel decreto cautelare del 13 ottobre 2008 (sopra, lett. E), portando quello per sé da fr. 1371.– a fr. 1600.– mensili e quello per D\_\_\_\_\_ da fr. 1327.50 a fr. 1620.– mensili (assegni familiari compresi), non senza adeguare la trattenuta di stipendio a carico del marito (sopra, lett. H). Sta di fatto però che con il successivo decreto cautelare del 16 aprile 2013 (inc. CA.2011.29) il Pretore ha affidato D\_\_\_\_\_ al padre retroattivamente dal 1° agosto 2011, sopprimendo da allora il contributo alimentare per il figlio e aumentando da quel momento il contributo per la moglie in importi compresi tra fr. 1595.65 e fr. 1869.75 mensili (sopra, lett. M). Ora, l'appello introdotto contro tale decreto da AP 1 tende soltanto all'ulteriore aumento del contributo alimentare per lei dal 1° agosto 2011 ad almeno fr. 2094.05 mensili. AO 1 ha impugnato a sua volta il decreto cautelare del 16 aprile 2013, chiedendo di sopprimere il contributo alimentare per la moglie, sempre dal 1° agosto 2011. Oggetto del presente giudizio rimane perciò l'aumento dei contributi di mantenimento per la moglie e per D\_\_\_\_\_ tra il 1° settembre 2009 e il 31 luglio 2011. Modifiche ulteriori vanno esaminate nella procedura relativa agli appelli diretti il 26 e il 29 aprile 2013 contro il

decreto cautelare del 16 aprile 2013 (inc. 11.2013.41).

#### **E. 7**

Ciò premesso, la questione è di sapere anzitutto se fra il 1° settembre 2009 e il 31 luglio 2011 la situazione finanziaria di AO 1 si sia modificata rispetto a quella posta alla base del decreto cautelare del 13 ottobre 2008. Ove ciò non fosse (oppure la situazione di lui fosse peggiorata), le argomentazioni dell'appellante volte a un aumento dei contributi alimentari cadrebbero nel vuoto. Giovi cominciare dunque vagliando i redditi dell'interessato. a) Il Pretore ha accertato che rispetto al momento in cui era stato emesso il decreto cautelare del 13 ottobre 2008 le entrate di AO 1 sono finanche diminuite, la perizia assunta il 23 dicembre 2011 nella causa di merito (act. LIXa nell'inc. OA.2004.127) attestando dall'inizio del 2008 una capacità lucrativa ridotta fino al 70% (sentenza impugnata, consid. 7.2). L'appellante chiede di dipartirsi, nonostante ciò, dal reddito accertato da questa Camera nella sentenza del

#### **E. 9**

Da quanto precede il margine disponibile che AO 1 può destinare a moglie e figlio risulta di fr. 2242.80 mensili (fr. 5934.60 ./ fr. 3691.80), meno cioè di quanto il Pretore ha fissato nel decreto cautelare impugnato (fr. 2698.50 mensili complessivi). E la situazione non muterebbe neppure se si riducesse il fabbisogno minimo del marito al semplice minimo esistenziale del diritto esecutivo (art. 93 LEF), come prevede la giurisprudenza nel caso in cui i redditi complessivi non coprano il fabbisogno di tutta la famiglia (DTF 140 III 339 consid. 4.3). In effetti, non rientrando nel minimo esistenziale del diritto esecutivo né i premi delle assicurazioni facoltative (DTF 134 III 323) né le imposte (DTF 126 III 93 in alto; v. anche DTF 140 III 338 consid. 4.2 a 4.4), nel caso specifico dal fabbisogno minimo del marito andrebbero dedotti al massimo fr. 139.65 (assicurazioni complementari fr. 31.30, RC ed economica domestica fr. 24.85, imposte fr. 83.50). Ma anche in tale ipotesi il margine a disposizione di moglie e figlio non supererebbe fr. 2382.45 mensili (fr. 5934.60 ./ fr. 3691.80 + fr. 139.65), sempre meno di quanto attribuito dal Pretore nella decisione di cui si chiede la modifica (fr. 2698.50 mensili). Non si disconosce che le argomentazioni sollevate dall'appellante (aumento del fabbisogno in denaro di D\_\_\_\_\_ e del fabbisogno minimo o dei redditi dell'appellante) potrebbero condurre a una diversa ripartizione interna della spettanza alimentare tra madre e figlio. La questione però è senza portata pratica, poiché la presente decisione riguarda contributi di mantenimento dovuti per il passato, fino al momento in cui D\_\_\_\_\_ si è trasferito dal padre (sopra, consid. 7). Distinguere l'ammontare del contributo in favore della madre e quello in favore del figlio non sarebbe così di alcun interesse concreto né attuale.

#### **E. 10**

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Della situazione finanziaria verosimilmente difficile in cui versa quest'ultima si tiene conto nondimeno, moderando per quanto possibile la tassa di giustizia. RE 1 rivendica, senza motivazione, un'indennità (imprecisata) a titolo di ripetibili, ma non essendo patrocinato da un legale potrebbe contare solo su un'indennità "d'inconvenienza" in casi motivati (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Simili presupposti si ravviserebbero solo qualora la stesura delle osservazioni all'appello gli avesse cagionato particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno. Simili estremi non si riscontrano nella fattispecie, l'interessato avendo potuto redigere il memoriale da sé fuori

dall'orario (ridotto) di lavoro, senza pretendere di avere incontrato disagi d'ordine professionale o di avere affrontato esborsi di rilievo. Quanto alle spese dell'appello incidentale, data la notoria situazione economica in cui versa l'interessato, a carico del quale già sussiste un attestato di carenza beni per l'incasso di spese processuali, conviene soprassedere eccezionalmente a ogni prelievo, che riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e che comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale. Il rimedio giuridico non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni, non si pone neppure problema di ripetibili.

#### **E. 11**

Il gratuito patrocinio postulato da AP 1 davanti a questa Camera non può essere conferito, giacché l'appello appariva d'acchito senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC) . La diminuita capacità lucrativa del convenuto appariva infatti evidente, come manifesto appariva l'aumento del suo fabbisogno minimo. Quanto all'analoga domanda formulata da AO 1, essa risulta priva d'oggetto, non avendo egli dovuto affrontare spese processuali e avendo potuto redigere da sé le osservazioni all'appello e l'appello "incidentale" (per altro d'acchito irricevibile) senza far capo a un patrocinatore.

#### **E. 12**

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 125 000.–: sopra, consid. 1) raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Le spese di tale appello, di fr. 500.–, sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili. 3. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta. 4. L'appello incidentale è irricevibile. 5. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale appello. 6. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è dichiarata senza oggetto. 7. Notificazione: – avv.; –. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.